



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente - Relatore
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente

DECISIONE

Ritenuto che:

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Roma, in data 31 gennaio 2018, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale il coordinatore del Centro Italia di Forza Nuova, quale presentatore della lista denominata "Italia agli Italiani", premesso che Alessandro Bordoni - candidato per il collegio uninominale 1 del collegio plurinominale 1, circoscrizione Camera, Lazio 2 - è deceduto in data 29 gennaio 2018, ha chiesto la sostituzione della candidatura del Bordoni con quella di Francesco Virgili;

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

l'Ufficio ha osservato che l'art. 22, secondo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che l'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati debba essere espressa al momento della presentazione della lista e che l'art. 20, primo comma, del medesimo d.P.R. dispone che la presentazione delle liste debba avvenire tassativamente entro le ore 20 del 34° giorno antecedente quello delle elezioni (nella specie, il 29 gennaio 2018); ha aggiunto che la legge prevede la figura dei candidati supplenti - e la connessa possibilità di operare sostituzioni da parte dell'Ufficio - soltanto nei collegi plurinominali;

contro tale decisione il sig. Adriano da Pozzo ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Considerato che:

il ricorrente osserva che esiste il principio generale sancito dall'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale chi sia incorso in decadenze per fatto non imputabile possa essere rimesso in termini; inoltre, l'inserimento del candidato nelle liste elettorali postula la sua esistenza in vita al momento della presentazione della lista;

aggiunge che rimuovere la candidatura del soggetto improvvisamente deceduto ma inserito legittimamente tra i candidati, se non seguita dalla sostituzione con altro soggetto legittimato all'elettorato passivo, comporta l'amputazione dei diritti elettorali passivi dell'intera lista, potendo l'elettore esprimere il proprio voto tracciando un segno solo sul nome del candidato del collegio uninominale: l'invocata sostituzione, pertanto, risponde ad un principio di alta civiltà e di presidio dei diritti in gioco;

il ricorso è infondato;

il d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni, prevede un procedimento scandito da una rigida sequenza temporale, la quale non ammette, se non là dove è previsto l'istituto della supplenza, la sostituzione di candidati oltre i termini tassativamente prescritti;

inoltre, per i collegi uninominali, per i quali non è prevista la figura del supplente, non è configurabile la sostituzione del candidato deceduto, non potendosi trasferire le sottoscrizioni relative alla candidatura di quest'ultimo ad altro soggetto;

il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Roma, 3 febbraio 2018.

I componenti


[Signature]

Alberto Giamberini

[Signature]
Silvio Berlusconi

Il Presidente

[Signature]



Depositato in Segreteria

~~03 FEB 2018~~

UFFICIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dati. esa Silvia TORETO

[Signature]
Silvia Toreto

ca 18,50